

Statuto esistente	Proposta nuovo statuto (riunione di Comitato del 23.02.2026)
I.DISPOSIZIONI GENERALI	
<p><b>Art. 1 Nome e definizione</b></p> <p>La Sezione Scout Bellinzona è un'associazione giovanile a scopo educativo, aperta indistintamente a tutti coloro che lo desiderano e che ne accettano i principi.</p> <p>La Sezione è membro di Scoutismo Ticino (STi) e del Movimento Scout Svizzero (MSS).</p>	<p><b>Art. 1 Denominazione e sede</b></p> <p><sup>1</sup>Con il nome «Sezione scout Bellinzona» (in seguito “Sezione”) è costituita un’associazione con personalità giuridica propria e senza scopo di lucro, ai sensi dell’art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).</p> <p><sup>2</sup>La sua durata è indeterminata.</p> <p><sup>3</sup>L’associazione ha sede presso il domicilio del Presidente.</p> <p><sup>4</sup>La Sezione è obbligata verso terzi congiuntamente dal Presidente e dal Capo Sezione.</p> <p><sup>5</sup>La Sezione è membro di Scoutismo Ticino (in seguito “STi”) e del Movimento Scout Svizzero (in seguito “MSS”).</p> <p><sup>6</sup>I termini utilizzati nello Statuto, declinati al maschile o maschile plurale, sono riferiti ad ogni genere.</p>

<p><b>Art. 2 Scopo</b></p> <p>La Sezione ha per scopo di offrire occasioni di vita e di educazione scout alla gioventù di Bellinzona e dei Comuni limitrofi secondo i principi, gli scopi e i metodi esposti nel documento "Fondamenti e Patto associativo" di Scoutismo Ticino, parte integrante di questi statuti.</p> <p>Lo scopo dello scoutismo è contribuire allo sviluppo globale dei giovani. Si tratta in pratica di aiutarli a realizzare pienamente le loro possibilità fisiche, psichiche, intellettuali, sociali e spirituali. E questo come singole persone ma anche come membri di una comunità locale, nazionale e internazionale. In pratica, quindi lo scoutismo vuol essere un movimento educativo.</p>	<p><b>Art. 2 Scopo</b></p> <p><sup>1</sup>La Sezione ha per scopo di offrire occasioni di vita e di educazione scout alla gioventù di Bellinzona e dei Comuni limitrofi secondo i principi, gli scopi e i metodi esposti nel documento "Fondamenti e Patto associativo" di STi, parte integrante di questi statuti, e secondo gli statuti e le direttive del MSS.</p> <p><sup>2</sup>Lo scopo dello scoutismo è contribuire allo sviluppo globale dei giovani, aiutandoli a realizzare pienamente le loro possibilità fisiche, psichiche, intellettuali, sociali e spirituali. E questo come singole persone ma anche come membri di una comunità locale, nazionale e internazionale. Lo scoutismo vuole essere un movimento educativo.</p>
<p><b>Art. 3 Spiritualità</b></p> <p>La Sezione ha adottato il modo "valori" quale modo di vivere la quinta relazione.</p>	<p><b>Art. 3 Spiritualità</b></p> <p>La Sezione ha adottato "valori" quale modo di vivere la relazione spirituale (art. 13 Statuto di STi)</p>

**Art. 4 Statuto etico**

<sup>1</sup>In quanto membri del MSS, la Sezione e i suoi membri sono soggetti alla Carta Etica e allo Statuto Etico di Swiss Olympic nonché agli ulteriori documenti esplicativi.

<sup>2</sup>Il procedimento legale segue le disposizioni dello Statuto Etico e dei relativi regolamenti.

<p><b>Art. 4 Statuto giuridico</b></p> <p>La Sezione è un'associazione seconda gli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero, con personalità giuridica propria.</p> <p>Ha sede presso il domicilio del presidente.</p> <p>La Sezione è obbligata verso terzi congiuntamente dal presidente e dal capo Sezione.</p>	<p><i>Cfr. nuovo art. 1 cpv. 1 (rimando a art. 60 CCS)</i></p> <p><i>Cfr. nuovo art. 1 cpv. 3 (sede)</i></p> <p><i>Cfr. nuovo art. 1 cpv. 4 (obblighi verso terzi)</i></p>
<p><b>Art. 5 Uguaglianza dei sessi</b></p> <p>La Sezione è un'associazione mista, tutte le funzioni e designazioni di questo statuto sono da intendersi per persone di entrambi i sessi.</p> <p>L'organo direttivo deve comprendere una rappresentanza di entrambi i sessi.</p>	<p><i>Cfr. nuovo art. 1 cpv. 4 (formulazione al maschile)</i></p> <p><i>Cfr. nuovo art. 5 cpv. 3 (Sezione mista)</i></p> <p><i>Cfr. nuovo art. 10 cpv. 6 (rappresentanza nel Comitato) e nuovo art. 12 cpv. 2 (rappresentanza nella DS)</i></p>
<p><b>II.MEMBRI</b></p>	

## **Art. 6 Qualità di membro**

La Sezione è composta da membri attivi, "foulard gialli" (membri anziani) e membri onorari.

Membri attivi sono coloro che risultano regolarmente iscritti nelle liste degli effettivi della Sezione, partecipano regolarmente alle attività e pagano la tassa sociale.

I "foulard gialli" sono coloro che sono stati membri attivi, continuano a condividere gli ideali dello scoutismo e pagano la tassa sociale.

La qualità di membro onorario della Sezione può essere conferita dall'assemblea sezionale a chi ha reso un servizio particolare alla Sezione.

## **Art. 5 Qualità di membro**

<sup>1</sup>Possono diventare membri tutti i bambini e tutti i giovani.

L'adesione di minorenni richiede l'accordo del rappresentante legale.

<sup>2</sup>La Sezione è composta da:

- a) membri attivi: sono coloro che risultano regolarmente iscritti nelle liste degli effettivi della Sezione, partecipano regolarmente alle attività e pagano la tassa sociale. I membri attivi sono organizzati in branche a seconda dell'età, conformemente alle regole del MSS.
- b) "foulard gialli" (membri anziani): sono coloro che sono stati membri attivi, che continuano a condividere gli ideali dello scoutismo e pagano la tassa sociale;
- c) membri onorari: sono persone che hanno reso un servizio particolare alla Sezione; la qualità di membro onorario è conferita dall'Assemblea su proposta del Comitato.

<sup>3</sup>La Sezione è un'associazione mista, tutte le funzioni sono da intendersi per persone di qualsiasi genere.

<sup>4</sup>Gli statuti e i regolamenti del MSS, dei suoi organi e delle sue commissioni competenti sono vincolanti per la Sezione. I membri della Sezione riconoscono e rispettano gli statuti e le regole del MSS.

<p><b>Art. 7 Membri attivi</b></p> <p>I membri attivi sono organizzati in branche seconda l'età conformemente ai "Profili di branca" del MSS.</p>	<p><i>Cfr. nuovo art. 5, cpv. 2, lett a)</i></p>
<p><b>Art. 8 Membri attivi con compiti educativi</b></p> <p>I membri attivi che assumono compiti educativi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione corrispondenti alla loro funzione organizzati da Scoutismo Ticino o dalla Sezione.</p> <p>Il capo Sezione e il comitato provvedono affinché gli animatori ricevano la formazione necessaria tramite i corsi ad opera della Sezione, di Scoutismo Ticino, del MSS. di Gioventù e Sport e altri corsi riconosciuti.</p>	<p><b>Art. 6 Membri attivi con compiti educativi</b></p> <p><sup>1</sup>La nomina dei membri attivi con compiti educativi è di competenza della Direzione Sezionale.</p> <p><sup>2</sup>I membri attivi che assumono compiti educativi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione corrispondenti alla loro funzione.</p> <p><sup>3</sup>Il Capo Sezione provvede affinché gli animatori ricevano la formazione necessaria tramite i corsi organizzati dalla Sezione, da STi, dal MSS, da Gioventù e Sport (in seguito "G+S") e altri corsi riconosciuti.</p>

<p><b>Art. 9 Ammissione ed esclusione</b></p> <p>Il comitato, d'intesa con il capo Sezione, è competente per l'ammissione e l'esclusione dei membri attivi, riservato il diritto di ricorso agli organi cantonali e federali.</p> <p>L'esclusione deve essere motivata. Possono costituire motivo, tra l'altro, l'assunzione di comportamenti non conformi agli ideali dello scoutismo. la ripetuta assenza dalle attività e il mancato pagamento della tassa sociale.</p> <p>La decisione di esclusione va notificata per iscritto all'interessato, con indicazione dei motivi.</p> <p>La decisione di esclusione di membri con compiti educativi va notificata per iscritto anche alla direzione cantonale.</p>	<p><b>Art. 7 Ammissione ed esclusione</b></p> <p><sup>1</sup>Il Comitato, d'intesa con il Capo Sezione, è competente per l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione dei membri attivi.</p> <p><sup>2</sup>L'esclusione deve essere motivata. Possono costituire motivo di esclusione, segnatamente, l'assunzione di comportamenti non conformi agli ideali dello scoutismo, la ripetuta assenza dalle attività e il mancato pagamento della tassa sociale.</p> <p><sup>3</sup>La decisione di esclusione va notificata per iscritto all'interessato e al suo rappresentante legale, con indicazione dei motivi.</p> <p><sup>4</sup>La decisione di esclusione di membri con compiti educativi va notificata per iscritto anche alla Direzione Cantonale.</p> <p><sup>5</sup>Contro le decisioni di ammissione ed esclusione è riservato il diritto di ricorso agli organi cantonali e federali.</p>
<p>III.ORGANI DELLA SEZIONE</p>	

**Art. 10 Designazione degli organi**

Gli organi della Sezione sono:

- a) l'assemblea,
- b) il comitato,
- c) il consiglio di Sezione,
- d) il capo Sezione.
- e) la direzione sezionale,
- f) i revisori dei conti.

**Art. 8 Designazione degli organi**

Gli organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato;
- c) il Capo Sezione;
- d) la Direzione Sezionale;
- e) il Gruppo Capi;
- f) l'Ufficio di revisione.

## **Art. 11 Assemblea**

L'assemblea è l'organo superiore della Sezione ed è composta da tutti i membri attivi con 17 anni compiuti, dai rappresentanti legali dei membri attivi che non hanno ancora compiuto 17 anni, dai foulard gialli e dai membri onorari della Sezione.

Viene convocata di norma una volta all'anno dal comitato.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina per una durata di due anni i membri del comitato;
- b) nomina per una durata di due anni, scegliendolo tra i membri del comitato. il presidente sezionale;
- c) nomina, su proposta del comitato, i soci onorari;
- d) approva i conti e stabilisce l'ammontare della quota sociale;
- e) decide a maggioranza dei presenti con diritto di voto in merito agli oggetti indicati nella convocazione e a maggioranza assoluta dei membri. compresi gli assenti, in merito agli oggetti non previsti all'ordine del giorno.

All'assemblea compete la modifica e l'interpretazione degli statuti, nei limiti stabiliti dagli statuti di Scoutismo Ticino.

## **Art. 9 Assemblea**

<sup>1</sup>L'Assemblea è l'organo supremo della Sezione, ai sensi dell'art. 64 del CCS.

<sup>2</sup>L'Assemblea è composta da tutti i membri attivi, foulard gialli e membri onorari della Sezione. Su invito del Comitato, possono partecipare all'Assemblea terze persone, senza diritto di voto.

<sup>3</sup>Hanno diritto di voto i membri attivi con 17 anni compiuti, i rappresentanti legali dei membri attivi che non hanno ancora compiuto 17 anni, i foulard gialli e i membri onorari della Sezione.

<sup>4</sup>L'Assemblea ha i seguenti compiti e competenze:

- a) nomina per una durata di due anni i membri del Comitato;
- b) nomina per una durata di due anni, scegliendolo tra i membri del Comitato, il Presidente;
- c) nomina, su proposta del Comitato, i membri onorari;
- d) nomina, per una durata di due anni, i membri dell'Ufficio di revisione;
- e) approva il rendiconto annuale;
- f) determina l'ammontare della quota sociale;
- g) modifica lo statuto;
- h) delibera in merito allo scioglimento della Sezione.

<sup>5</sup>L'assemblea è convocata di norma una volta all'anno dal Comitato, nel primo semestre dell'anno successivo.

<sup>6</sup>I membri vengono convocati all'Assemblea con un preavviso di

almeno 15 giorni, allegando l'ordine del giorno. È possibile la convocazione via e-mail.

<sup>7</sup>Il Comitato o 1/5 dei membri possono chiedere in qualsiasi momento la convocazione di un'Assemblea straordinaria, indicandone lo scopo. L'Assemblea deve avere luogo entro 6 settimane dalla ricezione della richiesta.

<sup>8</sup>Ogni Assemblea regolarmente convocata ha facoltà di deliberare sui temi all'ordine del giorno indipendentemente dal numero di soci presenti.

<sup>9</sup>Le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti con diritto di voto. In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente.

<sup>10</sup>La modifica dello statuto e la decisione di scioglimento della Sezione richiede l'approvazione di una maggioranza di 2/3 degli aventi diritto di voto presenti.

<sup>11</sup>Le decisioni devono essere messe a verbale.

## Art. 12 Comitato

Il comitato è l'organo direttivo della Sezione seconda l'art. 10 degli statuti di Scoutismo Ticino. Il comitato assicura la conduzione della Sezione ed ha i seguenti compiti:

- a) amministra le finanze della Sezione;
- b) d'intesa con il capo Sezione, accetta i nuovi membri ed accoglie le dimissioni, sia a livello di Sezione sia di consiglio di Sezione;
- c) esclude per motivi gravi i membri della Sezione, dandone comunicazione immediata e indicando per iscritto i motivi all'interessato nonché alla direzione cantonale. Sono riservati i diritti di ricorso agli organi cantonali e federali;
- d) d'intesa con il capo Sezione, nomina i delegati all'Assemblea cantonale;
- e) nomina per una durata di tre anni il capo Sezione. su proposta del consiglio di Sezione;
- f) demanda al proprio interno i compiti del capo Sezione in caso di prolungata vacanza della carica;
- g) designa tra i propri membri le cariche interne, ad eccezione del presidente;
- h) decide a maggioranza dei presenti con diritto di voto in merito agli oggetti indicati nella convocazione e a maggioranza assoluta dei membri, compresi gli assenti, in merito agli oggetti non previsti

## Art. 10 Comitato

<sup>1</sup>Il Comitato è l'organo direttivo della Sezione, ai sensi dell'art. 69 del CCS e secondo l'art. 10 degli statuti di STi.

<sup>2</sup>Il Comitato è composto da un Presidente, dal Capo Sezione e da 3 a 13 membri.

<sup>3</sup>Il Presidente e i membri del Comitato sono eletti dall'Assemblea per un mandato di due anni. Possono essere rieletti.

<sup>4</sup>La durata complessiva del mandato di un membro del Comitato non deve superare i 14 anni. Se un membro del Comitato viene eletto Presidente, la durata massima del suo mandato può essere estesa di 6 anni (per un totale di 20 anni di mandato).

<sup>5</sup>Il Capo Sezione è membro di diritto del Comitato. Gli anni di appartenenza al Comitato in questo ruolo non sono considerati come anni di appartenenza ai sensi del cpv. 4.

<sup>6</sup>Tra i membri del Comitato, i generi devono essere rappresentati in modo equilibrato.

<sup>7</sup>Il Comitato si costituisce da sé, fatta eccezione per la carica di Presidente.

<sup>8</sup>Il Comitato assicura la conduzione della Sezione ed ha i seguenti compiti e competenze:

- a) amministra le finanze della Sezione;
- b) d'intesa con il Capo Sezione, accetta i nuovi membri ed

all'ordine del giorno.

Il comitato è composto da 5 a 15 membri; se il comitato non può essere validamente costituito i suoi compiti sono esercitati dalla Direzione sezionale.

Il capo Sezione è membro di diritto del comitato.

accoglie le dimissioni dei membri attivi;

- c) decide circa l'esclusione dei membri per motivi gravi, dandone comunicazione scritta immediata con l'indicazione dei motivi all'interessato e al suo rappresentante legale. Per i membri attivi con compiti educativi va pure data comunicazione alla Direzione Cantonale. Sono riservati i diritti di ricorso agli organi cantonali e federali;
- d) nomina, su proposta del Gruppo Capi, il Capo Sezione per una durata di tre anni;
- e) demanda al proprio interno i compiti del Capo Sezione in caso di prolungata vacanza della carica;
- f) d'intesa con il Capo Sezione, nomina i delegati all'Assemblea cantonale di STi;
- g) decide sul ricorso presentato contro le decisioni degli organi della Sezione. Sono riservati i diritti di ricorso agli organi cantonali e federali.

<sup>9</sup>Il Comitato si riunisce ogni qualvolta è necessario. Ogni membro del Comitato può richiedere la convocazione di una seduta, indicandone i motivi.

<sup>10</sup>Il Comitato decide a maggioranza dei presenti in merito agli oggetti indicati nella convocazione e a maggioranza assoluta dei membri, compresi gli assenti, in merito agli oggetti non previsti all'ordine del giorno.

<sup>11</sup>I membri del Comitato svolgono i loro compiti coscienziosamente e con diligenza, agendo esclusivamente nell'interesse della

	<p>Sezione. Se una persona del Comitato ha un conflitto di interessi che rende impossibile votare in modo neutrale su una risoluzione, si devono osservare i seguenti passi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la persona interessata informa gli altri membri di Comitato e si astiene dalla discussione e dalla votazione. Questo deve essere registrato nel verbale;</li><li>- se un membro del Comitato è coinvolto in un conflitto di interessi ma lo contesta, il resto del Comitato può prendere decisioni escludendo il membro interessato.</li></ul>
--	---

**Art. 13 Consiglio di Sezione**

Il consiglio di Sezione è la riunione di tutti i membri attivi della Sezione che assumono compiti educativi.

Questi si pongono al servizio della Sezione nello spirito del metodo scout, a titolo volontario e gratuite e nel rispetto del Patto associativo.

Il consiglio di Sezione è convocato regolarmente dal capo Sezione e ha le seguenti competenze:

- a) discute e affianca la direzione sezionale nelle decisioni sui problemi importanti di impostazione e di conduzione della Sezione;
- b) propone al comitato la nomina del capo Sezione;
- c) propone alla direzione cantonale il consigliere sezionale (art. 15 statuti Scoutismo Ticino).

*Cfr. nuovo art. 13*

#### **Art. 14 Capo Sezione**

Il capo Sezione è nominato dal comitato per una durata di tre anni. È possibile la riconferma.

La nomina o la riconferma sono ratificate dalla direzione cantonale (art. 11 statuti di Scoutismo Ticino).

Il capo Sezione deve essere maggiorenne, deve avere un'adeguata formazione scout e possedere le qualifiche previste dai regolamenti federali e cantonali.

Il capo Sezione ha i seguenti compiti:

- a) dirige la Sezione per quanto attiene l'attività in modo da realizzare gli obiettivi prefissati;
- b) dirige il consiglio di Sezione e la direzione sezionale;
- c) d'intesa con il consiglio di Sezione, nomina i capi branca e assegna ad ogni altro capo la sua funzione;
- d) assiste gli altri capi della Sezione, si preoccupa della loro formazione e li riunisce regolarmente;
- e) assicura la tenuta a giorno dell'elenco ufficiale dei membri;
- f) rappresenta verso terzi la Sezione unitamente al presidente sezionale;
- g) cura i rapporti con Scoutismo Ticino e funge da canale d'informazione.

#### **Art. 11 Capo Sezione**

<sup>1</sup>Il Capo Sezione (CSZ) è nominato dal Comitato per una durata di tre anni. È possibile la riconferma.

<sup>2</sup>La nomina o la riconferma sono ratificate dalla Direzione Cantonale (art. 11 statuti di STi).

<sup>3</sup>Il Capo Sezione deve essere maggiorenne, deve avere un'adeguata formazione scout e possedere le qualifiche previste dai regolamenti federali e cantonali.

<sup>4</sup>Il Capo Sezione ha i seguenti compiti:

- a) dirige la Sezione per quanto attiene l'attività in modo da realizzare gli obiettivi prefissati;
- b) dirige la Direzione Sezionale e il Gruppo Capi;
- c) d'intesa con il Gruppo Capi, nomina i membri attivi con compiti educativi e attribuisce loro le rispettive funzioni;
- d) assiste gli altri capi della Sezione, si preoccupa della loro formazione e li riunisce regolarmente;
- e) assicura la tenuta a giorno dell'elenco ufficiale dei membri e si occupa dell'annuale censimento secondo indicazioni del segretariato di STi;
- f) rappresenta la Sezione verso terzi, unitamente al Presidente;
- g) cura i rapporti con STi e funge da canale d'informazione.

### **Art. 15 Direzione Sezionale**

La Direzione sezionale è la riunione di tutti i membri attivi della Sezione che assumono le seguenti funzioni: capo Sezione, vice capo Sezione, capo branca e quartiermastro responsabile della logistica e del materiale.

La direzione sezionale è convocata regolarmente dal capo Sezione e ha le seguenti competenze:

- a) affianca il comitato nelle decisioni sui problemi importanti di impostazione e di conduzione della Sezione;
- b) coordina l'attività delle branche;
- c) assume i compiti dell'organo direttivo laddove questo non è validamente costituito;
- d) informa regolarmente il consiglio di Sezione in merito alla propria attività.

### **Art. 12 Direzione Sezionale**

<sup>1</sup>La Direzione Sezionale (DS) è la riunione di tutti i membri attivi della Sezione che assumono le seguenti funzioni: Capo Sezione, Vice Caposezione, Capo Branca, Capo Unità e Quartiermastro.

<sup>2</sup>Tra i membri della Direzione Sezionale, i generi devono essere rappresentati in modo equilibrato.

<sup>3</sup>La Direzione Sezionale è convocata regolarmente dal Capo Sezione e ha i seguenti compiti:

- a) sostenere il Capo Sezione e il Comitato nelle decisioni sui problemi importanti di impostazione e di conduzione della Sezione;
- b) coordinare l'attività delle branche;
- c) informare regolarmente il Gruppo Capi in merito alla propria attività.

### **Art. 13 Gruppo Capi**

<sup>1</sup>Il Gruppo Capi (GruCa) è il Consiglio di Sezione ai sensi dell'art. 12 dello statuto di STi ed è la riunione di tutti i membri attivi della Sezione che assumono compiti educativi.

<sup>2</sup>Questi si pongono al servizio della Sezione nello spirito del metodo scout, a titolo volontario e gratuito e nel rispetto del Patto associativo.

<sup>3</sup>Il Gruppo Capi è convocato regolarmente dal Capo Sezione e ha i seguenti compiti:

- a) sostenere la Direzione Sezionale nelle decisioni sui problemi importanti di impostazione e di conduzione della Sezione;
- b) proporre al Comitato la nomina del Capo Sezione;
- c) proporre alla Direzione Cantonale il Consigliere sezionale (art. 15 statuto di STi).

<p><b>Art. 16 Revisori dei conti</b></p> <p>L'assemblea nomina annualmente due revisori dei conti con l'incarico di verificare i conti della Sezione. È possibile la riconferma per un ulteriore anno.</p> <p>I revisori presentano ogni anno un relativo rapporto all'assemblea ordinaria.</p>	<p><b>Art. 14 Ufficio di revisione</b></p> <p><sup>1</sup>L'Assemblea nomina, per un mandato di due anni, due revisori dei conti (come Ufficio di revisione). La rielezione è consentita.</p> <p><sup>2</sup>I revisori non devono essere né membri della Sezione, né del Comitato.</p> <p><sup>3</sup>I revisori devono possedere le competenze necessarie.</p> <p><sup>4</sup>L'Ufficio di revisione ha il compito di verificare l'esattezza del conto annuale. Ha il diritto di esaminare in qualsiasi momento contabilità e documentazione giustificativa.</p> <p><sup>5</sup>L'Ufficio di revisione deve presentare un rapporto scritto all'Assemblea.</p>
<p>IV.FINANZE</p>	

**Art. 17 Amministrazione delle finanze**

L'amministrazione delle finanze e segnatamente l'allestimento dei preventivi per l'attività e dei consuntivi, la gestione del patrimonio sociale, il conferimento di finanziamenti alle branche e l'approvazione delle spese importanti sono di competenza del comitato.

Il capo Sezione dispone, d'intesa con il comitato, di un'autonomia finanziaria per l'organizzazione dell'attività. Egli giustifica periodicamente i propri conti al comitato.

**Art. 15 Amministrazione delle finanze**

<sup>1</sup>L'amministrazione delle finanze e segnatamente l'allestimento dei preventivi per l'attività e dei consuntivi, la gestione del patrimonio sociale, il conferimento di finanziamenti alle branche e l'approvazione delle spese importanti sono di competenza del Comitato.

<sup>2</sup>Il Capo Sezione dispone, d'intesa con il Comitato, di un'autonomia finanziaria per l'organizzazione dell'attività. Egli giustifica periodicamente i propri conti al Comitato.

<sup>3</sup>L'organizzazione e lo svolgimento delle attività avvengono nel rispetto del principio della sostenibilità finanziaria della Sezione. A tal fine possono essere previste misure di finanziamento collettivo, attuate dai membri della Sezione a tutti i livelli.

<sup>4</sup>Gli obblighi finanziari della Sezione sono garantiti unicamente dal suo patrimonio; è esclusa la responsabilità personale dei membri.

<p><b>Art. 18 Finanziamento delle attività</b></p> <p>La Sezione finanzia le proprie attività tramite i seguenti strumenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le quote sociali (art. 15),</li> <li>b) le raccolte fondi (mercatini, tombale. ecc.),</li> <li>c) le tasse d'iscrizione ad attività particolari (campeggi, uscite, ecc.),</li> <li>d) i contributi spontanei,</li> <li>e) le indennità Gioventù e sport,</li> <li>f) i sussidi e le sovvenzioni.</li> </ul>	<p><b>Art. 16 Finanziamento delle attività</b></p> <p>La Sezione finanzia le proprie attività tramite i seguenti strumenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le quote sociali;</li> <li>b) le raccolte fondi (mercatini, tombole, ecc.);</li> <li>c) le quote d'iscrizione ad attività particolari (campeggi, uscite, ecc.);</li> <li>d) i contributi spontanei, le donazioni e i lasciti;</li> <li>e) le indennità G+S;</li> <li>f) i sussidi e le sovvenzioni.</li> </ul>
<p><b>Art. 19 Quote sociali</b></p> <p>Ogni membre attivo o anziano versa ogni anno, entro il mese di dicembre, la quota sociale fissata dall'assemblea (art. 9) in cui è compresa pure la parte da riversare annualmente a Scoutismo Ticino.</p>	<p><b>Art. 17 Quote sociali</b></p> <p><sup>1</sup>I membri attivi e i foulard gialli sono tenuti a versare la quota sociale.</p> <p><sup>2</sup>La quota sociale è dovuta annualmente, entro il mese di dicembre.</p> <p><sup>3</sup>L'ammontare della quota sociale è fissato dall'Assemblea. Nella quota sociale è compresa la quota parte da riversare annualmente a STi.</p>

<p><b>Art. 20 Principio del volontariato</b></p> <p>Tutti i membri della Sezione prestano i loro servizi gratuitamente.</p> <p>Tutti i membri della Sezione, indipendentemente della loro funzione, pagano le quote di partecipazione a copertura delle spese delle attività.</p> <p>Il comitato può prevedere eccezioni a questo principio, in casi del tutto particolari, segnatamente quando il compito assegnato ad un membro richiede un dispendio di tempo e lavoro notevolmente superiori alla norma.</p>	<p><b>Art. 18 Principio del volontariato</b></p> <p><sup>1</sup>Tutti i membri della Sezione prestano servizio a titolo volontario e gratuito.</p> <p><sup>2</sup>Il Comitato può prevedere delle eccezioni, segnatamente quando il compito assegnato ad un membro richiede un dispendio di tempo e lavoro notevolmente superiori alla norma.</p> <p><sup>3</sup>Tutti i membri della Sezione, indipendentemente dalla loro funzione, di principio contribuiscono alla copertura delle spese delle attività.</p>
<p><b>Art. 21 Contributi Gioventù e sport</b></p> <p>Gli animatori scout che svolgono la loro funzione anche come monitori "Gioventù e Sport" non possono beneficiare personalmente delle indennità "G+S".</p>	<p><b>Art. 19 Contributi Gioventù e Sport</b></p> <p><sup>1</sup>I membri attivi con compiti educativi che svolgono la loro funzione come monitori G+S non possono beneficiare personalmente delle indennità G+S che saranno devolute interamente alla Sezione.</p> <p><sup>2</sup>Il cpv. 1 si applica anche alla funzione di Coach G+S e a qualsiasi altra funzione G+S.</p>

<p><b>Art. 22 Responsabilità patrimoniale</b></p> <p>È esclusa ogni responsabilità personale dei membri per i debiti della Sezione.</p>	<p><i>Cfr. nuovo art. 15 cpv. 4</i></p>
<p><b>Art. 23 Assicurazioni</b></p> <p>Le assicurazioni infortuni e responsabilità civile sono a carico di ogni singolo membro. Ogni membro deve farsi garante della copertura assicurativa per malattia.</p>	<p><b>Art. 20 Assicurazioni</b></p> <p>Le assicurazioni infortuni e responsabilità civile sono a carico di ogni singolo membro. Ogni membro deve farsi garante della copertura assicurativa per malattia.</p>
<p>V.SCIOGLIMENTO</p>	

<p><b>Art. 24 Per risoluzione</b></p> <p>Lo scioglimento della Sezione può in ogni tempo essere pronunciato da un'assemblea straordinaria convocata a tale scopo. La decisione di scioglimento deve raccogliere almeno due terzi dei voti dei presenti.</p>	<p><b>Art. 21 Per risoluzione</b></p> <p><sup>1</sup>Lo scioglimento della Sezione può essere pronunciato in ogni tempo da un'assemblea ordinaria o straordinaria convocata a tale scopo.</p> <p><sup>2</sup>La decisione di scioglimento deve raccogliere almeno 2/3 dei voti dei presenti.</p>
<p><b>Art. 25 Risultato della liquidazione</b></p> <p>Il risultato della liquidazione dei beni della Sezione diverrà proprietà di Scoutismo Ticino e nel caso dovesse essere costituita una nuova Sezione locale, dovrà essere destinato ad essa (art. 14 statuti di Scoutismo Ticino).</p>	<p><b>Art. 22 Risultato della liquidazione</b></p> <p>Il risultato della liquidazione dei beni della Sezione diverrà proprietà di STi e nel caso dovesse essere costituita una nuova Sezione locale, dovrà essere destinato ad essa (art. 14 statuti di STi).</p>
<p>VI.DIVERSI</p>	

<p><b>Art. 26 Comunicazioni</b></p> <p>Le comunicazioni ai membri della Sezione avvengono tramite circolari o numeri unici, anche tramite posta elettronica.</p>	<p><b>Art. 23 Comunicazioni</b></p> <p>Le comunicazioni ufficiali ai membri della Sezione avvengono in formato cartaceo o digitale.</p>
<p><b>Art. 27 Gestione e protezione dei dati personali</b></p> <p>I membri forniscono alla Sezione i dati personali necessari allo svolgimento delle attività. I dati raccolti sono conservati e archiviati sine die salvo richiesta scritta di un ex membro.</p> <p>I dati non vengono comunicati a terzi, se non a Scoutismo Ticino, al MSS o a organizzazioni a esso correlate dietro garanzia che gli stessi non siano ceduti a terzi.</p>	<p><b>Art. 24 Gestione e protezione dei dati personali</b></p> <p><sup>1</sup>I membri forniscono alla Sezione i dati personali necessari allo svolgimento delle attività.</p> <p><sup>2</sup>I dati di contatto raccolti sono conservati e archiviati sine die salvo richiesta scritta di un ex membro.</p> <p><sup>3</sup>I dati non vengono comunicati a terzi, se non a STi, al MSS o a organizzazioni a esso correlate dietro garanzia che gli stessi non siano ceduti a terzi.</p>

<p><b>Art. 28 Divisa</b></p> <p>I membri attivi partecipano alle attività in divisa secondo il regolamento delle divise e dei distintivi del MSS.</p>	<p><b>Art. 25 Divisa</b></p> <p>I membri attivi partecipano alle attività in divisa, secondo il relativo regolamento del MSS.</p>
<p><b>Art. 29 Rimedi di diritto</b></p> <p>Contro le decisioni degli organi della Sezione che violano la legge o gli statuti, ogni membro può interporre ricorso al comitato entro 30 giorni da quando ha preso conoscenza della decisione.</p> <p>Contro le decisioni del Comitato ogni membro può ricorrere entro 30 giorni alla direzione cantonale di Scoutismo Ticino.</p> <p>Il ricorso non ha effetto sospensivo.</p>	<p><b>Art. 26 Rimedi di diritto</b></p> <p><sup>1</sup>Contro le decisioni degli organi della Sezione che violano la legge o gli statuti, ogni membro può interporre ricorso al Comitato entro 30 giorni da quando ha preso conoscenza della decisione.</p> <p><sup>2</sup>Contro le decisioni del Comitato ogni membro può interporre ricorso alla Direzione Cantonale di STi entro 30 giorni.</p> <p><sup>3</sup>In entrambi i casi di cui ai capoversi precedenti, il ricorso non ha effetto sospensivo.</p>

<p><b>Art. 30 Diritto suppletorio</b></p> <p>Per quanto non espressamente previsto da questi statuti si applicano gli art. 60 segg. del Codice civile svizzero.</p>	<p><b>Art. 27 Diritto suppletorio</b></p> <p>Per quanto non espressamente previsto da questi statuti si applicano gli art. 60 e ss. del CCS.</p>
<p>Approvato dall'assemblea sezionale il 30.01.2009.</p> <p>Articolo 3 modificato con approvazione dell'assemblea sezionale del 28.01.2011.</p> <p>Il presente statuto è stato ratificato dalla direzione cantonale di Scoutismo Ticino il ed entra immediatamente in vigore.</p>	<p>Approvato dall'assemblea sezionale il 28.03.2026.</p> <p>Il presente statuto, ratificato dalla Direzione Cantonale di Scoutismo Ticino il XX.XX.XXXX , entra immediatamente in vigore.</p>